

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1435 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2020

relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 132,

considerando quanto segue:

- (1) Le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2019 «Verso una strategia dell'Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche» hanno ribadito l'importanza di azioni concrete per garantire la conformità e migliorare la qualità dei fascicoli di registrazione, sottolineando in particolare la necessità di un meccanismo efficace per l'aggiornamento di tali fascicoli.
- (2) L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 impone ai dichiaranti (dichiaranti individuali o il dichiarante capofila e altri membri di una trasmissione comune) la responsabilità di aggiornare le loro registrazioni senza indebito ritardo con nuove informazioni pertinenti e di trasmetterle all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l'Agenzia»). Le informazioni sono considerate «nuove» se il dichiarante ne è venuto a conoscenza o si può ragionevolmente ritenere che ne sia venuto a conoscenza successivamente all'aggiornamento più recente o, in assenza di aggiornamenti, dopo la registrazione iniziale, indipendentemente dal fatto che tali informazioni esistessero effettivamente prima di tale data. La responsabilità di aggiornare le loro registrazioni impone ai dichiaranti di monitorare e individuare tutte le informazioni pertinenti al fine di garantire che le dichiarazioni siano costantemente aggiornate. In caso di trasmissioni comuni, la responsabilità di aggiornare la registrazione incombe, per le informazioni oggetto di tali trasmissioni, a tutti i dichiaranti in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed è soggetta alle disposizioni in materia di trasmissione comune dei dati e condivisione dei costi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) La relazione generale più recente pubblicata dalla Commissione a norma dell'articolo 117, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 menzionava la necessità di migliorare il rispetto dell'obbligo imposto ai dichiaranti di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento. Il rispetto dell'obbligo è importante per garantire che i fascicoli di registrazione rispecchino in ogni momento la situazione effettiva, in modo che l'Agenzia e gli Stati membri possano valutare i fascicoli e le sostanze in modo efficiente e che le indicazioni sull'uso sicuro si basino su dati aggiornati e affidabili. Pertanto, al fine di agevolare il rispetto e l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e migliorare l'efficienza con cui sono attuate le disposizioni di tale regolamento, è opportuno specificare i termini entro i quali occorre conformarsi a tale obbligo.
- (4) Al fine di agevolare il rispetto e l'applicazione delle disposizioni sugli obblighi di informazione di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CE) n. 1907/2006, e di conseguenza anche dell'obbligo generale e permanente di registrazione di cui agli articoli 6 e 7 di tale regolamento, è opportuno precisare i termini che si applicano all'aggiornamento dei fascicoli di registrazione in seguito a una modifica degli allegati di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione, del 5 gennaio 2016, relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 41).

